

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3452/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982**

**relativo alla sospensione della pesca di eglefino da parte delle navi battenti
bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2701/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere, che istituisce per il 1982 una convenzione in materia di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai fini dell'osservanza dell'accordo suddetto e con particolare riguardo alle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di talune riserve comuni, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture, eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito la parte del TAC (catture totali ammesse) disponibile per la Comunità;

considerando che le catture di eglefino eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

nelle acque comunitarie delle divisioni CIEM II a) (zona CEE) e IV hanno raggiunto il 30 novembre 1982 il limite fissato nell'accordo suddetto, e che è quindi necessario cessare la pesca di questa specie a partire da una data la più imminente possibile e tenendo conto delle esigenze amministrative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca dell'eglefino nelle divisioni CIEM II a) (zona CEE) e IV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro è proibita a partire dal 27 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1982, pag. 4.